

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizio di primo grado, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere: si può contestare in appello il decisum per questioni di merito?

Nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la parte che in appello contesti il decisum del giudice per questioni di merito ha l'onere di censurare preliminarmente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, deducendone la mancanza dei presupposti, essendole altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione, essendo ormai divenuta definitiva la pronuncia di primo grado per difetto di impugnazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.7.2016, n. 14341

...omissis...

Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

ddd operaia agricola a tempo determinato si rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere le differenze dovute, in esecuzione della sentenza n. 602/98 del Pretore del lavoro di Bari, tra quanto percepito per indennità dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1992 e quanto spettante a titolo di rivalutazione monetaria in base agli indici Istat, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi di legge nonché altri ulteriori interessi ex art. 1283 c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale.

L'INPS si costituiva in giudizio e, pur contestando la domanda, effettuava il pagamento richiesto, tanto che il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l'INPS al pagamento delle spese di lite.

Proponeva appello la dddd (per quanto di rilevanza nel presente giudizio) l'omessa liquidazione da parte del Tribunale degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., puntualmente richiesti nel ricorso introduttivo. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 30/7/2013, accoglieva (parzialmente) l'impugnazione, ritenendo che all'assicurata spettassero, a decorrere dalla data della domanda, gli interessi legali sugli interessi dovuti per effetto della sentenza di primo grado, in quanto accumulatisi per almeno sei mesi dalla data della domanda stessa.

Propone ricorso per cassazione l'INPS con un articolato motivo con il quale denuncia la violazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto l'appello era inammissibile per carenza di interesse, avendo il difensore dell'assicurato-appellante aderito in primo grado alla cessazione della materia del contendere e la violazione dell'art. 434 c.p.c., error in procedendo, per non essere stato il motivo di appello pertinente in quanto diretto contro l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici, senza alcuna contestazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per i quali era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La *omissis* non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è manifestamente fondato alla luce dei precedenti di questa Corte costituiti da Cass. 25 novembre 2014, n. 25029, Cass. 20 gennaio 2014, n. 1042, Cass. 23 aprile 2012, n. 6358; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1042.

Procedendo all'esame prioritario del secondo motivo, deve rilevarsi che per la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la parte che in appello contesta il *decisum* del giudice per questioni di merito ha l'onere di censurare preliminarmente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, deducendone la mancanza dei presupposti, essendole altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione, essendo ormai divenuta definitiva la pronuncia di primo grado per difetto di impugnazione (v. Cass. 26 luglio 2010, n. 17497, in controversia analoga alla presente, la quale richiama ulteriore conforme giurisprudenza).

Nel giudizio di appello l'assicurato si è sottratto a questo obbligo, non muovendo nessuna idonea censura contro la statuizione di cessazione della materia del contendere effettuata dal primo giudice e, pertanto, non avrebbe potuto contestare la mancata concessione degli accessori del credito originariamente vantato.

L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del primo.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone raccoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la decisione nel merito della causa nei termini di cui alla sentenza di primo grado".

L'INPS ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 (ovviamente adesiva).

Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia (si veda anche Cass. 9 dicembre 2013, n. 27447) e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., nei termini di cui alla sentenza di primo grado.

Quanto alla regolamentazione delle spese, il comportamento processuale della parte intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell'Istituto ricorrente, consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di tener ferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito come resa dalla Corte territoriale.

pqm

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con assorbimento del primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e conferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito come resa dalla Corte territoriale.